



Procedura sull'uso di cartellini identificativi o targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

N° 13 del 19 MAG. 2016

A partire dal 13 Febbraio 2010 sono entrate in vigore le norme Brunetta (Art.7 comma 2 lettera p) della Legge 4 Marzo 2009, n° 15 recepite dal decreto attuativo (D.Lgs. 27 Ottobre 2009 n° 150, Art. 69 Comma 1, Art 73 ed art 74), riferite all'identificazione del personale a contatto con il pubblico.

Pertanto, da tale data, i *"dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo, mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro"*.

Da tale obbligo sarà escluso il personale che verrà individuato da ciascuna Amministrazione, in base ai compiti ad esso attribuiti, in applicazione di quanto specificato al Comma2 dell'art. 55 novies del D.Lgs 165 2001, che a tutt'oggi non è ancora intervenuto.

La circolare n°3/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni atte ad individuare:

- peculiarità della norma, inserita nell'ambito della c.d. "Operazione Trasparenza" riguardante tutti i Dipendenti;
- attività a contatto con il pubblico svolta in luogo pubblico e aperto al pubblico nei confronti di una utenza indistinta

Valutata l'opportunità di dare applicazione anche alle specifiche Raccomandazioni per prevenire gli atti di violenza a danno degli Operatori Sanitari, emanate dal Ministero della salute nel mese di Novembre 2007.

Richiamati i contenuti del Provvedimento a carattere generale, 11 Dicembre 2000 cartellini identificati, emanati dal Garante per la Protezione dei dati Personali, i quali devono essere pertinenti e non eccedenti alla finalità perseguita, in modo da non esporre gli interessati a possibili improprie pressioni da parte di chi ne venga così a conoscenza, come pure a successivi contatti per ragioni estranee alla attività lavorativa.



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Questa Azienda Ospedaliera, pertanto, nel prendere atto che il cartellino identificativo rappresenta un valido strumento per garantire trasparenza ed efficacia della azione Amministrativa, nonché per migliorare il rapporto fra operatore e utente, emana specifiche indicazioni al Personale dipendente riguardo l'utilizzo di cartellini identificativi, in relazione agli specifici settori di attività.

Strutture Sanitarie

Stabilimenti ospedalieri

In ciascuna delle UU.OO. esiste la tabella dove sono indicati tutti i nomi degli operatori che vi lavorano. Tutto il Personale ha bene evidenziata la propria qualifica nel taschino del camice ed inoltre è dotato del cartellino identificativo visibile contenente nome, cognome, qualifica e foto con le seguenti eccezioni:

- prestazioni particolari (Es. cure igieniche del paziente): Limitatamente allo svolgimento delle stesse, gli operatori sono esonerati dall'utilizzo del cartellino identificativo, per motivi di sicurezza e di praticità;
- attività in sala operatoria e rianimazione: Per lo svolgimento di prestazioni in cui deve essere osservato l'obbligo di sterilità, gli operatori sono esonerati dall'utilizzo del cartellino identificativo;
- infermieri di Pronto Soccorso: Il cartellino identificativo da utilizzare per lo svolgimento per l'attività di TRIAGE contiene solo il nome del dipendente (non il cognome) il numero di matricola, la qualifica
- nelle situazioni di trattamento dei pazienti acuti e/o subacuti è possibile non utilizzare temporaneamente il cartellino identificativo per motivi di sicurezza.

Specialistica ambulatoriale

Il cartellino identificativo è indossato in tutte le strutture di riferimento e vengono utilizzate targhe apposte in prossimità delle postazioni di lavoro.

Limitatamente allo svolgimento di alcune attività (le tecniche sanitarie che richiedono particolari precauzioni) i dipendenti sono esonerati dall'utilizzo del cartellino identificativo per motivi di praticità, igiene, sicurezza dell'operatore e del paziente.

Attività esterna

Durante le attività esterne il cartellino può essere esibito con modalità idonee a salvaguardare la privacy dell'utente.

L'esonero dell'utilizzo del identificativo è indicato dalle Norme di sicurezza per visita a un detenuto.

Strutture tecnico-amministrative e staff alle direzioni

Il personale è identificato da targhe apposte in prossimità delle postazioni di lavoro, recanti nominativo, servizio e ufficio di appartenenza, fatta eccezione per gli operatori di Punti Informatici (URP) Portinerie, Centralino, e Cup, per i quali vale l'obbligo di utilizzo del cartellino identificativo. In particolare per gli operatori che svolgono attività di Front-Office: Cup, Casse Ticket, Ritiro Referti di laboratorio, il cartellino identificativo contiene solo il nome del dipendente e (non il cognome) il numero di matricola, la qualifica.

Per le altre strutture sanitarie non ricomprese nell'elenco di cui sopra si fa riferimento a quanto previsto per le strutture tecnico-amministrative e di staff.

Infine, viene disposto che, copia della presente procedura venga pubblicata sul sito web aziendale e notificata a mezzo email ai Responsabili del UU.OO. e delle altre strutture i quali sono tenuti a vigilare sulla esatta osservanza da parte dei dipendenti appartenenti alla propria struttura.

Cosenza 06 Maggio 2016

Il Direttore U.O.C. Serv. Amm.vi P.U.
Dott. L. Arone



Il Direttore Generale
Dott. A. Gentile

